



## AUDIZIONE UIL

Presso le Commissioni Riunite

1 (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e IV(Difesa)

DDL AC 2139 – MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE nonché DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Roma, 22 gennaio 2025

### PREMESSA

La Uil, nel ringraziare le Commissioni riunite I e IV della Camera dei Deputati per la convocazione sul DDL 2139, ritiene opportuno sottolineare, in premessa, come la ratio del provvedimento, anche se nell'ottica di migliorare il quadro normativo di riferimento e di affrontare alcune criticità presenti nell'organizzazione e nell'ordinamento delle Forze di Polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, appare ancora lacunoso per l'assenza di risorse economiche adeguate a supporto di alcune modifiche normative e ordinamentali e alla necessità dare risposte concrete alle carenze in materia di dotazioni organiche.

Nella disamina del testo, al di là dell'ordine cronologico dell'articolato, abbiamo scelto di raggruppare le nostre osservazioni e richieste di modifica per singole specificità.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE POLIZIA DI STATO

Con riferimento all'art.1, riteniamo non condivisibile l'elevazione a 4 anni del periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione per agenti in prova, viceispettori in prova e commissari capo. Tale ipotesi normativa rappresenta un ritorno al passato e comporterebbe un disagio notevole per gli appartenenti alla Polizia di Stato, in quanto vi sono enormi carenze strutturali sul piano alloggiativo per il personale di nuova immissione.

Giova infatti rappresentare che proprio per tali motivazioni, negli ultimi anni, la previsione normativa, dopo ampio confronto tra l'Amministrazione e le OO.SS. della Polizia di Stato, era stata cambiata riducendo il periodo di permanenza, in sede di prima assegnazione, agli attuali 2 anni previsti. Appare, quindi, a nostro giudizio, poco opportuno riproporre un provvedimento normativo ampiamente discusso e di fatto superato da oggettive difficoltà, certificate dall'Amministrazione stessa.

In merito al comma 2,lett.b, si condivide l'opportunità di individuare posti di funzione in deroga di livello dirigenziale nel limite del 20% delle dotazioni organiche, poiché può essere più funzionale alle reali esigenze organizzative degli uffici centrali e periferici.

Si conviene, invece, sulla deroga al requisito di permanenza in sede per l'anno 2025, per fronteggiare le maggiori esigenze di servizio di ordine e sicurezza pubblica connesse all'anno giubilare.

**Con riferimento all'art.3 in relazione alle attività libero-professionali dei Funzionari tecnici di Polizia, appartenenti al ruolo degli psicologi, si conviene sulla esenzione dall'applicazione delle norme relative all'incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando le limitazioni previste di svolgerle a titolo oneroso nei confronti degli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali, in cui la controparte è la stessa amministrazione. In questa direzione, riteniamo che lo stesso principio di svolgere libera attività professionale per i tecnici della Polizia di Stato debba estendersi anche ai ruoli degli Ingegneri, dei Fisici, dei Chimici e dei Biologi, con le stesse modalità e garanzie già previste per i medici e gli psicologici.**

Infatti, un'estensione parziale creerebbe di fatto una sperequazione con inevitabili potenziali contenziosi.

In merito, poi, all'art. 4, che prevede la riduzione della durata dei corsi di formazione per la Polizia di Stato, pur comprendendo, in questo momento storico, che la modifica di tale norma è dettata dall'esigenza di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, riteniamo che i livelli e gli standard di formazione professionale debbano essere salvaguardati. Pertanto, in tale ottica, si ritiene che tale norma debba avere carattere transitorio e superate le esigenze temporanee, sia necessario reintrodurre l'attuale durata dei corsi, prevista per la nomina alle qualifiche di vice commissario e vice ispettore.

**Infine, con riferimento all'art.17 del DDL in oggetto, che disciplina i fondi assistenza delle forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e GDF) si conviene sulla necessità di incrementare i medesimi, non solo con le eventuali risorse residue, derivanti dalle economie di gara delle coperture assicurative ma, soprattutto, anche attraverso ulteriori risorse economiche individuate dai risparmi di gestione delle Amministrazioni.**

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELL' ARMA DEI CARABINIERI

In merito a quanto novellato dall'art. 5 del DDL AC 2139 e alle disposizioni contenute, concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, al comma 1 nulla quaestio all'accorpamento, in un'unica posizione, del Comando unità mobili e Comando unità specializzate. Stesso discorso per quanto riguarda il comma 2 in relazione al vertice del contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei Carabinieri.

Riteniamo positivo quanto contenuto al comma 3, in merito alla possibilità di far affluire sul conto corrente fruttifero, acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, le somme annualmente maturate, a titolo d'IVA, a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione delle biodiversità, già affidate al Corpo forestale dello Stato, ora attribuita all'Arma dei Carabinieri. Chiaramente i fondi sono stanziati per il servizio forestale.

Il comma 4 interviene sulle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Significative sono le spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. Giudichiamo quindi positivamente l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro e relativa ripartizione su base pluriennale.

Art. 6 potenzia il contingente speciale del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale. La norma in esame incrementa tale contingente da 128 a 168 unità. I successivi commi autorizzano la spesa per l'attuazione delle relative procedure.

In merito, poi, all'art.10 viene autorizzata la spesa per l'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato pari a 100 unità nel 2025 e 38 per l'anno 2026 da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

**Appare evidente che, a nostro giudizio, pur prendendo atto di tali provvedimenti, il tema delle dotazioni organiche necessiterebbe di un ben diverso piano d'investimenti per garantire servizi efficienti ed efficaci.**

Per quanto riguarda l'art.11, relativo al trattamento economico del personale del comparto, che svolge funzioni tecniche, stabilisce il dovuto riconoscimento al personale che svolge funzioni tecniche, nell'ambito di procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture.

L'ultimo comma, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023, stabilisce che i compensi siano corrisposti anche agli Ufficiali superiori e agli Ufficiali generali, che corrispondono al ruolo dei dirigenti.

Riteniamo comunque, ad integrazione di quest'ultimo paragrafo, che sarebbe opportuno che tali compensi siano assegnati a Ufficiali che hanno specifiche competenze tecniche e hanno effettivamente svolto le funzioni tecniche, per cui è prevista la corresponsione.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

**PROPOSTA 1: Art. 7 C.1 lettera a)** recante "Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza" che propone di novellare l'art 26, c.1 del D.lgs 69/01 prevedendo la possibilità, per il Comandante Generale, di conferire promozioni annuali per gli Ufficiali del ruolo Tecnico Logistico Amministrativo, anche nel corso dell'anno, anche quando non previste, nella sola ipotesi di vacanza nei gradi superiori.

**PARERE: Concorde** con la proposta di novella indicata. Specificando che, si ritiene necessaria l'aggiunta, alla lettera a) al posto di: "Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori." con "... omissis ... **se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nel grado superiore per cui, si rendano necessarie promozioni annuali, queste, devono essere conferite solo ed esclusivamente a copertura di individuati incarichi previsti per il grado superiore e, allo stato, risultanti vacanti**".

**PROPOSTA 2: Art. 7 C.1 lettera b)** la novella precisa che le promozioni sono conferite dal 1° luglio dell'anno di riferimento e sono destinate a colmare le vacanze nel grado superiore.

**PARERE: Concorde** con la proposta di novella indicata.

**PROPOSTA 3: Art. 7 C.2 alla nota c)** promozioni a generale di divisione del comparto aeronavale che dal 2019 è previsto ogni 5 anni ovvero a vacanza.

**PARERE: NON concorde.**

Appare essenziale la creazione di condizioni per incentivare la valorizzazione del merito e garantire, al tempo stesso, condizioni di equità nelle procedure d'accesso alle progressioni di carriera e giuste

aspirazioni agli incarichi di comando. Questi aspetti sono particolarmente incidenti sulle condizioni di soddisfazione, motivazione e benessere del personale Ufficiale che, oggi, sta vedendo, nei gradi fino al livello di Tenente Colonnello, una forte stagnazione e blocchi di carriera (basti pensare che nel ruolo aeronavale è prevista, sintetizzando, la promozione di un solo Colonnello all'anno e nemmeno tutti gli anni) dovuti proprio a mancata proporzione tra gli incarichi da Capo/Comandante e il numero di Ufficiali effettivi nel comparto

Pertanto, in considerazione anche del fatto che, allo stato, non è prevista alcuna posizione organica di Generale di Divisione per il comparto aeronavale e inoltre, in mancanza di corrispondente incarico nel comparto, con la promozione di ulteriori 2 Generali di divisione privi di incarichi, si verrebbe a creare l'ulteriore, anche in virtù dell'aumento della loro età pensionabile che da 63 passerebbe a 65 anni, deleterio "collo di bottiglia" per tutta la scala gerarchica inferiore con ulteriore devastante stagnazione della quasi totalità della forza effettiva del Comparto nel grado di Tenente Colonnello per cui, al momento, così come formulata, la presente proposta, in mancanza di un ragionamento più ampio in merito alla progressione di carriera, desta forti perplessità

## Polizia Penitenziaria art.8

Appare opportuno precisare che, in merito a quanto novellato dall'art. 8 del DDL, le Organizzazioni Sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria aventi titolo hanno già incontrato il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, per un confronto sull'ipotesi di modifica dell'art. 6, 2° comma, legge n. 395/1990 (*"Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti"*).

Nel merito dell'ordine del giorno, la UIL, in coerenza con quanto sostiene da moltissimo tempo, ha auspicato rapidi interventi finalizzati a far cessare ogni discriminazione di genere nel Corpo di polizia penitenziaria.

Pertanto, per farlo basterebbe probabilmente un'esegesi sistematica e costituzionalmente orientata del 2° comma, art. 6, legge n. 395/90, con la conseguente modifica della tabella A di cui al 3° comma, art. 1, D.Lgs. 443/1992, atteso che la norma primaria non può che riferirsi esclusivamente

ai servizi attualmente indicati dall'art. 42 del Regolamento di Servizio (*Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari*) e a quelli ad esso assimilabili (es. piantonamenti).

Nondimeno, qualora si reputasse necessaria o comunque opportuna la modifica del richiamato 2° comma, art. 6, legge n. 395/90, per la UIL la novellata norma dovrebbe meramente esplicitare l'assunto sopra evidenziato.

In ragione di ciò, come naturale conseguenza, le dotazioni organiche dovrebbero essere riformulate distinguendo per genere solo il ruolo deputato al servizio di vigilanza e osservazione nelle sezioni detentive (*et similia*), ossia quello degli Agenti e degli Assistenti, e considerando il numero degli operatori da impiegare in detto servizio opportunamente maggiorato (prendiamo atto positivamente del programma di assunzioni straordinarie, pari a 1000 unità, negli anni 2023-2026, anche se la carenza in termini di dotazione organica ormai è pari a circa 18000 unità) ; per il restante numero anche per il ruolo degli Agenti e degli Assistenti non dovrebbe esserci differenziazione (*recte: discriminazione*) fra donne e uomini nelle dotazioni e organiche e, dunque, nelle assunzioni.

In conclusione, ferme restando le valutazioni di ordine giuridico e organizzativo, riteniamo fondamentale l'orientamento d'intervenire sulle dotazioni organiche, procedendo con l'unificazione delle dotazioni femminili e maschili a partire dal ruolo degli Ispettori.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - AC n. 2139

Come da richiesta pervenuta per le vie brevi, si rimettono le seguenti considerazioni rispetto ai provvedimenti contenuti per quanto in premessa indicato. Ad ogni buon fine si precisa che sono state già inviate le comunicazioni agli uffici parlamentari competenti, ai quali sono ricondotte le osservazioni, anche al fine di considerare come obiettivo generale la massima celerità nella conclusione dell'iter parlamentare per il personale del CNVVF.

Articolo 12

(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

**Si segnala una considerazione di carattere generale relativa al finanziamento del suddetto disegno di legge.**

Si legge infatti all'art. 12. .... Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso

L'articolo 12 reca delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti, ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Quale principio e criterio direttivo della nuova delega ora prevista, la disposizione – che menziona, tra l'altro, criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica – prevede:**

la revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche del personale;

**la 'neutralità' finanziaria.**

*previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.»*

Tale scelta si pone in contrasto con alcune delle modifiche ordinamentali delineate dall'Amministrazione nel documento del 04/08/2023 e, in ogni caso, è fortemente limitativa delle possibilità di correzione del D.lgs. 217/2005 e del D.lgs. 139/2006. A tal proposito giova evidenziare che tutto il personale del Corpo, sia dei ruoli operativi che dei ruoli tecnico professionali, ripone una grandissima aspettativa nelle modifiche ordinamentali che vedranno la luce all'esito dell'approvazione dei futuri decreti delegati. Allo stesso tempo, si apprezzano consistenti e pressanti esigenze della stessa Amministrazione che rimarrebbero insoddisfatte a causa della carenza di fondi specifici dedicati.

La suddetta ristrettezza economica, pertanto, rischia di non cogliere il segno della riforma, sia da un punto di vista degli interessi dell'Amministrazione, che da un punto di vista delle aspettative del personale. A ciò non giova di certo la formula utilizzata, a meno che non si faccia ricorso alle risorse stanziata nella manovra di bilancio e recuperabili per il CNVVF.

#### Articolo 13

(Possesso del requisito di istruzione per l'accesso a ruoli

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 13, introdotto in sede referente, prevede che il requisito di istruzione, consistente nella titolarità del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia da possedere entro il termine riferito alla data di svolgimento della prima prova (anche preselettiva) della procedura di reclutamento, per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco o ai ruoli del personale specialista o ad alcuni ruoli del personale tecnico-professionale.

**Giova rimarcare che la mancanza di risorse economiche, deputate alle modifiche ordinamentali, riverbera i suoi effetti su due aspetti fondamentali, attesi da tutto il personale:**

- a) la riduzione dei tempi di permanenza nelle singole qualifiche per le promozioni a ruolo aperto, in quanto incidenti sul livello retributivo;
- b) le progressioni di carriera che sono essenziali per la motivazione lavorativa, per il buon funzionamento del Corpo e per la sufficiente e adeguata retribuzione.

Tali obiettivi generali, se non raggiunti, rischiano di oscurare qualsiasi altra ipotesi di riforma.

La novella che viene a prevedere che tale diploma debba essere conseguito entro e non oltre la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale è da considerarsi di favorevole accoglimento, in quanto consente di allungare i termini per la partecipazione ai concorsi, in particolare nella situazione di acquisizione del titolo necessario in itinere (diplomandi all'ultimo anno di studio). Se osserviamo i fatti accaduti in occasione dell'ultima prova concorsuale per il reclutamento nel ruolo di vigili del fuoco, su circa 24000 domande se ne sono presentati 9000 ed hanno superato la prova circa 3500, numero che fisiologicamente si abbasserà in occasione della prova pratica finale e che quindi non saprà far fronte ai massicci pensionamenti che riguarderanno il CNVVF nel triennio 2024/2026



#### Articolo 14

(Ulteriori disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative ad assunzioni e trasferimenti)

L'articolo 14, introdotto in sede referente, autorizza l'assunzione fino a 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria di concorso interno del 2023.

E dispone per il periodo del Giubileo del 2025 che venga meno il requisito minimo di permanenza in sede, per i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletino funzioni operative, a domanda.

Entrambe le disposizioni **sono da accogliere favorevolmente**, in quanto contenute in varie vertenze, sostenute anche con l'utilizzo dello stato di agitazione del settore.

Riteniamo prioritario lo scorrimento e chiusura delle graduatoria del concorso interno per 62 posti di Ispettore Antincendi, dove sono presenti unità di personale già formato, dotato di molti anni di esperienza, in un numero molto limitato - circa 50 unità - con un differenziale retributivo basso rispetto alla nuova qualifica da ricoprire, scorrimento necessario a causa di una carenza di organico contingente che di per sé basterebbe a giustificare una operazione di cui l'amministrazione stessa beneficerebbe (circa 80 nuovi Ispettori Antincendi appena nominati stanno partecipando alla procedura concorsuale a vice direttore antincendi).

Per il secondo punto, sarebbe stato auspicabile che la novella avesse riguardato tutti i ruoli, come previsto per la PS, accogliamo con favore in ogni caso i trasferimenti a domanda, in deroga ai vincoli di permanenza nelle sedi di prima assegnazione per garantire il potenziamento del servizio di soccorso tecnico urgente in occasione dell'anno giubilare,

per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e dei direttivi con funzioni operative, fermo restando che il personale del ruolo dei capo squadra e capo reparto meriterebbe per il ruolo cardine che svolge nel CNVVF di essere preso in considerazione nella novella.

Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera- articolo 15

L'articolo 15 prevede la possibilità, per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, di destinare fino a 4 ufficiali fuori dal territorio nazionale, per l'impiego in qualità di "esperti" presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Parere:

Si esprime perplessità in merito alla previsione dell'art. 15 del presente disegno di legge, in quanto non in linea con gli obiettivi riportati nella motivazione a supporto dell'introduzione della norma stessa.

La norma crea di fatto una sovrapposizione di competenze, tra gli Addetti Militari o Navali già presenti nelle rappresentanze diplomatiche e gli "esperti" menzionati nell'articolo 15, su argomenti di comune interesse. Non si verrebbe, pertanto, a generare un valore aggiunto per il supporto ai processi decisionali dei legati, ma piuttosto una dualità di pensiero sulle medesime materie di sicurezza marittima.

Non bisogna tralasciare, infine, gli effetti sull'efficienza del Corpo delle Capitanerie di Porto, in particolare, e sulla Marina Militare, in generale, derivanti dall'impiego di ulteriori 4 Ufficiali in compiti istituzionali già svolti dagli Uffici Militari presenti presso le Rappresentanze Diplomatiche. Questi 4 "esperti" costituiscono, quindi, preziose risorse umane in un momento storico di importanti vacanze tabellari all'interno della compagine militare.

Lo Stato Maggiore della Marina Militare, il 15.11.2023, ha già espresso con una propria nota, parere favorevole condizionato all'impiego di quattro Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in qualità di consulenti ed esperti per l'espletamento delle funzioni di autorità marittima, **solo** nel caso in cui tale personale sia inquadrato nell'ambito delle Rappresentanze militari/Uffici militari all'estero, in modo da uniformarne la dipendenza dall'Autorità militare già inclusa nelle Rappresentanze Diplomatiche Italiane nonché garantire lo stato e le correlate tutele giuridiche del personale militare stesso.

Risulta fondamentale preservare l'unicità di indirizzo e concorso verso l'autorità diplomatica, che hanno la loro naturale sintesi nelle Rappresentanze militari/Uffici militari all'estero.

Del resto, anche lo Stato Maggiore della Difesa è concorde e supporta il parere espresso dallo Stato Maggiore della Marina. Infatti, viene ribadita l'importanza dell'impiego all'estero, per le esigenze del MAECI, del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Corpo della Marina Militare che concorre

all'assolvimento delle funzioni di sicurezza marittima del Ministero della Difesa, all'interno della rete degli Uffici Militari, che già opera in supporto della rete diplomatico-consolare.

Tale soluzione organizzativa, ottimizzata con l'impiego di risorse umane appartenenti alla stessa Forza Armata, garantirebbe maggiore efficienza gestionale e migliore e più ampio supporto all'Autorità diplomatica, non inficiando la disponibilità degli esperti nelle materie afferenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Infine, verrebbe preservata la direzione unitaria nella delicata funzione della sicurezza marittima sia in Patria che all'estero.

Ente circoli della Marina militare- art.18

L'articolo 18 reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare.

Si esprime parere **favorevole** alla previsione dell'art. 18 del presente disegno di legge, in quanto va a precisare la definizione di soci ordinari dell'Ente Circoli, limitandola agli Ufficiali e ai Sottufficiali della Forza Armata, così come già previsto dallo Statuto dell'Ente stesso. Questa precisazione risulta doverosa, allorquando nel 2022, con il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, modificato e convertito in legge con la Legge 21 settembre 2022, n. 142, viene aggiunto al Codice dell'Ordinamento Militare (COM), l'art. 131-bis, che prevede il versamento della quota mensile da parte dei soci ordinari.

Altresì, doverosa risulta l'indicazione della dipendenza organica e funzionale dell'Ente Circoli nell'organigramma della Marina Militare, ricomprendendola nel settore logistico, atteso che i Circoli per loro natura svolgono una funzione di supporto logistico al personale militare della Forza Armata.

#### ART.16 GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE

La UIL accoglie con grande apprezzamento la norma, contenuta nel DDL AC 2139, che introduce la "GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE", un riconoscimento istituzionale significativo e da tempo auspicato dalla nostra organizzazione, molto sensibile a questi temi come testimonia la nostra campagna zero morti sul lavoro.

Rimane però il fatto che i fondi stanziati e resi disponibili sono largamente insufficienti e inevitabilmente, si genera, in mancanza di risposte, una mole di contenzioso relevantissima.



L'aspetto che appare incomprensibile e' il dato relativo ai costi sostenuti dallo Stato, a fronte delle cause, quasi regolarmente vinte in giudizio dalle famiglie coinvolte con l'inevitabile conseguenza che lo Stato , oltre a dover riconoscere i trattamenti e onorare le spese processuali, spesso viene obbligato a risarcire i danni per il mancato riconoscimento.

Va bene l'istituzione della giornata nazionale ma riteniamo che sia un atto di giustizia garantire il sostegno alle famiglie delle vittime, riconoscendo il sacrificio di chi ha perso la vita in servizio.

Pur apprezzando il provvedimento, chiediamo di fare di più per dare risposte concrete alle famiglie delle vittime del dovere.